



**COMUNE DI ROCCAPALUMBA**  
(Provincia Reg.le di Palermo)  
**Paese delle Stelle**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**TITOLO I  
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

**ART.1  
SCOPO**

Il presente regolamento in attuazione del titolo III dello Statuto comunale disciplina il diritto di partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale del Comune mediante i seguenti istituti:

- a) diritto di partecipazione tramite riunioni, assemblee, consultazione e diritto di udienza;
- b) consulte, volontariato e libere forme associative;
- c) istanze, petizioni e proposte;
- d) referendum;
- e) azione popolare.

**ART. 2  
INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

1. Al fine di agevolare il diritto di partecipazione delle libere associazioni ed organizzazioni di volontariato il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture e la realizzazione di iniziative di interesse pubblico, previa stipula di idonea convenzione.

**ART. 3  
ISTANZE**

1. L'istanza, sottoscritta da almeno 50 cittadini elettori o da associazioni o organismi di partecipazione costituisce formale richiesta scritta rivolta al Sindaco, allo scopo di chiedere ragioni su singoli aspetti dell'attività amministrativa..
2. Solo effettivi interessi collettivi, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza, nella quale è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione.
3. La segreteria comunale, entro 5 giorni dalla trasmissione da parte del Sindaco, provvede a trasmettere l'istanza all'ufficio competente per materia, che istruisce la pratica entro i successivi 20 giorni. Se l'istanza comporta l'adozione di deliberazioni da parte della Giunta o del Consiglio, la risposta deve essere fornita dal Sindaco entro 90 giorni; in tutti gli altri casi entro 60 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo.
4. Le istanze e le relative risposte sono conservate in copia presso la segreteria comunale, e sono accessibili ai sensi della legge n. 241/90 e della l.r. n. 10/1991 e s. m.

## **ART. 4 DIRITTO DI UDIENZA**

1. Il diritto di udienza può essere esercitato da almeno 15 cittadini che abbiano compiuto il 14° anno d'età o da associazioni o organismi di partecipazione.
2. La richiesta di udienza, formulata per iscritto, indirizzata al Sindaco e sottoscritta dai richiedenti, sarà concessa entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo.

## **ART. 5 PETIZIONI**

1. La petizione rappresenta formale domanda sottoscritta da almeno 50 cittadini per esporre comuni necessità e chiedere l'adozione di adeguati provvedimenti amministrativi su problematiche che riguardano l'intera collettività locale o parte di essa.
2. La segreteria comunale, entro 5 giorni dalla trasmissione da parte del Sindaco, provvede a trasmettere la petizione all'ufficio competente per materia che istruisce la pratica entro i successivi 20 giorni. Se la petizione comporta l'adozione di deliberazioni da parte della Giunta o del Consiglio, la risposta deve essere fornita dal Sindaco entro 90 giorni; in tutti gli altri casi entro 60 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo.
3. Dell'esito dell'istruttoria viene informato il soggetto primo firmatario della petizione.
4. Se l'esame istruttorio si conclude con esito positivo e l'accoglimento della petizione comporta l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi, ovvero di determinazioni dei responsabili di settore, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i trenta giorni successivi alla fase istruttoria ed entro il termine di 60 giorni se è prevista la deliberazione da parte del Consiglio.
5. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.
6. Le petizioni e le relative risposte sono conservate in copia presso la segreteria comunale e sono accessibili ai sensi della legge 241/90 e l.r. n. 10/1991 e s. m. ed i.

## **ART. 6 PROPOSTE**

1. L'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi deve essere presentata in carta libera e sottoscritta da almeno 50 cittadini residenti e maggiorenni o da almeno tre associazioni iscritte all'Albo.
2. Le proposte devono contenere:
  - un oggetto determinato e di competenza comunale;
  - una premessa in cui siano richiamati i riferimenti normativi;
  - una relazione in cui vi siano enunciate anche in forma sommaria le motivazioni e il dispositivo.
3. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nel caso in cui lo Statuto escluda il ricorso ai referendum.
4. L'ammissibilità della proposta rispetto alle norme statutarie, regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata dal Segretario generale entro 10 giorni dalla sua presentazione.
5. La proposta valutata ammissibile viene attribuita agli uffici comunali competenti perché entro 30 giorni la istruiscano e, d'intesa con i promotori, predispongano l'atto deliberativo accompagnato da tutti i pareri necessari perché venga sottoposta all'attenzione della Giunta o del Consiglio che l'adotta, rispettivamente, entro 30 o 60 giorni successivi.
6. Alla seduta consiliare in cui si discute la proposta di iniziativa popolare è ammesso ad esporne il contenuto il primo firmatario della stessa.

**ART.7**  
**ASSEMBLEE PUBBLICHE E RIUNIONE CITTADINE**

1. Il Comune promuove assemblee pubbliche per migliorare la comunicazione tra la popolazione e gli amministratori in ordine a particolari problematiche che investono i diritti e gli interessi della comunità.
2. Possono essere promosse assemblee da gruppi di cittadini (almeno 50) o da associazioni iscritte all' Albo.
3. L'Assemblea è convocata dal Sindaco che ne stabilisce data, luogo e ordine del giorno e ne dispone la pubblicizzazione a mezzo di manifesti, avviso on line sul sito istituzionale dell'ente e se, ritenuto opportuno, anche mediante lettera d'invito alle associazioni e categorie più direttamente interessate. Copia dell'avviso di convocazione viene trasmesso ai componenti la Giunta comunale e il Consiglio Comunale.
4. Le assemblee cittadine sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore delegato.
5. I cittadini interessati possono partecipare all'assemblea, intervenire nel dibattito e proporre soluzioni. Dell'assemblea viene redatto succinto processo verbale a cura di un dipendente dell'ufficio di segreteria, sottoscritto dal Sindaco e dal primo firmatario.
6. Ai cittadini, in forma singola o associata può essere concesso l'uso di appositi spazi previa deliberazione della Giunta per lo svolgimento di riunioni o incontri che vertono su problematiche di interesse comune, ai quali partecipa, ove richiesto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale. In tali casi i promotori fanno pervenire la richiesta al Sindaco, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione, salvo i casi di urgenza o di non programmabilità.

**ART. 8**  
**ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE**

1. L'Amministrazione comunale può anche effettuare altre forme di consultazione mediante sondaggi di opinioni, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, rivolte a particolari fasce della popolazione, categorie professionali, utenti di servizi.

**TITOLO II**  
**REFERENDUM CONSULTIVO**

**ART. 9**  
**MATERIA DEL REFERENDUM**

1. Il referendum potrà essere indetto solo su materie di competenza comunale che interessino la generalità dei cittadini.
2. Le materie escluse dalla consultazione referendaria sono indicate al comma 2 dell'art. 35 dello Statuto.

**ART. 10**  
**POTERE DI INIZIATIVA**

1. La proposta di indizione del referendum è avanzata da almeno 1/15 di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

**ART. 11**  
**PROMOZIONE DEL REFERENDUM**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum, in numero non inferiore a 10, debbono presentarsi al Segretario generale per sottoscrivere e depositare apposita istanza, indirizzata al Sindaco, muniti dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum ed eleggono il proprio domicilio presso il comune di Roccapalumba.
2. Il segretario generale redige apposito verbale, che viene rilasciato in copia ai sottoscrittori e, trasmesso alla commissione di cui al seguente art.12 per il successivo esame di ammissibilità.

**ART. 12**  
**ESAME DI AMMISSIBILITA'**

1. La proposta di referendum, dopo il deposito dell'istanza e prima della raccolta firme di sottoscrizione, è sottoposta al giudizio di ammissibilità della commissione nominata dal Consiglio comunale, composta dal segretario generale, che svolge anche le funzioni di Presidente e da due esperti in materie giuridiche. Funge da segretario verbalizzante un dipendente comunale. Alla nomina della commissione si provvede entro 30 giorni dal deposito della proposta referendaria.
2. I promotori del referendum possono chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. Il Presidente convoca la commissione per esprimere il giudizio di ammissibilità sulla richiesta di referendum entro 30 giorni dalla nomina della commissione.
4. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
  - ammissibilità della materia;
  - comprensibilità e correttezza della formulazione del quesito;
  - verifica sulla regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori proponenti e delle relative firme.
5. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti, si pronuncia a maggioranza. Il giudizio deve essere notificato, entro 15 giorni ai promotori ed al Sindaco e deve essere motivato. Quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

**ART. 13**  
**RACCOLTA FIRME E AUTENTICAZIONE**

1. La raccolta delle firme avviene a cura dei promotori dopo che la Commissione abbia deliberato l'ammissibilità alla richiesta.
2. Entro un mese dalla notifica del giudizio di ammissibilità i promotori devono avviare la raccolta delle firme, su fogli di carta libera, sui quali viene stampata su tutte le facciate la scritta "Comune di Roccapalumba - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione del quesito referendario da sottoporre al voto, ben evidenziato.
3. I fogli di cui al comma 2 vengono preventivamente vidimati dal Segretario generale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
4. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
5. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui al comma 3, scrivendo chiaramente, nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, documento di identificazione.
6. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il referendum nazionale. L'autenticazione che è collettiva, deve risultare foglio per foglio e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel singolo foglio.
7. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.
8. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum, compete all'ufficio elettorale.

**ART. 14**  
**VERIFICA DELLE FIRME**

1. La richiesta d'indizione del referendum da parte dei promotori, con allegati i fogli di cui all'art. 13 deve essere presentata all'ufficio di segreteria non oltre 90 giorni dalla comunicazione della decisione di ammissibilità e deve contenere un numero di sottoscrizioni uguale o superiore a quello stabilito dall'art. 10.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del segretario generale o suo delegato, il quale provvede, coadiuvato dall'ufficio per il referendum a verificare il numero e l'attestazione di autenticità delle sottoscrizioni entro 15 giorni dal deposito.
3. Dell'esito della verifica il segretario dà comunicazione entro 10 giorni al Sindaco.
4. La mancata osservanza del termine di cui al comma 1 comporta la conclusione del procedimento.

**ART. 15**  
**INDIZIONE DEL REFERENDUM E TEMPI DI VOTAZIONE**

1. Il Sindaco richiede al Presidente del Consiglio di inserire il quesito referendario all'ordine del giorno del primo Consiglio utile per la presa d'atto o comunque entro il termine di 30 giorni.
2. Il Consiglio comunale ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi in ordine all'oggetto del referendum che rendano superflua la consultazione.
3. Decorsi i 30 giorni, ove non venga assunta alcuna deliberazione ai sensi del comma 2, il Sindaco indice il referendum entro 60 giorni dalla data di verifica di regolarità delle sottoscrizioni o dalla deliberazione di Consiglio di cui al precedente art. 10.

regolamento

4. La consultazione referendaria deve tenersi in una domenica successiva entro il termine di mesi tre dalla data dell'indizione. La consultazione referendaria che non può riguardare più di tre quesiti referendari, può svolgersi una sola volta nell'anno solare. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
5. Non sono ammesse consultazioni referendarie nei periodi in cui sono previste scadenze elettorali.  
Il referendum non può inoltre essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
6. IL Sindaco comunica l'indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio on line nel sito istituzionale dell'ente e mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data della consultazione referendaria.

### **ART. 16**

#### **DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE**

1. A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese con i mezzi e le modalità indicate nella normativa statale.
2. A tale scopo tutte le organizzazioni di cui al comma precedente debbono presentare apposita domanda al Sindaco entro il quarantesimo giorno antecedente la data di inizio della consultazione referendaria.
3. La propaganda deve cessare alle ore 24 del penultimo giorno antecedente a quello di inizio della consultazione referendaria.
4. Se contemporaneamente hanno luogo più referendum, a ciascuna organizzazione politica o promotori spetta un unico spazio agli effetti dell'affissione di manifesti di propaganda, da richiedersi con una sola domanda.

### **ART.17**

#### **SEGGI REFERENDARI**

1. Per la consultazione referendaria saranno utilizzate le sedi che di solito sono utilizzate per le consultazioni elettorali.
2. Il Comune provvede a rendere, per tempo, i luoghi prescelti idonei alle operazioni di voto e a dotarli di tutte le attrezzature necessarie.
3. L'ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, sorteggiato tra gli iscritti all'albo dei Presidenti di seggio, da due scrutatori sorteggiati dall'albo degli scrutatori e dal segretario nominato dal Presidente. Il sorteggio viene effettuato tra il 20° ed il 25° giorno antecedente la consultazione. Il sorteggio viene effettuato dall'ufficio comunale per il referendum, affiancato da un rappresentante designato dai promotori.
4. Lo status giuridico, i compiti e le spettanze dei componenti l'ufficio di sezione sono quelli stabiliti dalla legge per i componenti gli uffici di sezione nelle consultazioni referendarie nazionali.
5. Le funzioni di vigilanza e sorveglianza dei seggi elettorali sono svolte dal Corpo di Polizia Locale del comune di Roccapalumba.
6. I seggi elettorali si insediano alle ore 15,00 del giorno precedente la votazione al fine di ricevere il materiale necessario e procedere alla autenticazione delle schede.

## **ART. 18 CORPO REFERENDARIO**

1. Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Roccapalumba che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età entro il giorno della consultazione referendaria.

## **ART. 19 UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM**

1. Entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissibilità del referendum, il segretario istituisce l'ufficio elettorale per il referendum, dallo stesso presieduto e composto, altresì, dal responsabile del settore affari generali o altro responsabile di settore e dal responsabile dei servizi demografici o altro dipendente inquadrato almeno in categoria C.
2. Le funzioni di segretario dell'ufficio comunale per il referendum sono esercitate da un dipendente comunale designato dal segretario generale.
3. L'ufficio comunale per il referendum svolge le funzioni di cui al presente regolamento, provvede al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli altri uffici comunali, per quanto di competenza.

## **ART. 20 SCHEDE PER LA VOTAZIONE**

1. Le schede per il referendum di identico colore per lo stesso quesito referendario, vengono predisposte a cura dell'ufficio comunale per il referendum. Lo stesso ufficio provvede alla formazione delle liste degli elettori da consegnare ad ogni seggio.
2. Le schede per il referendum sono prodotte dal Comune e contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Nel caso di più quesiti da sottoporre contemporaneamente al voto, gli elettori riceveranno tante schede, di colore diverso, quanti sono i referendum.

## **ART. 21 OPERAZIONI DI VOTO**

1. Le votazioni si svolgono in un sola giornata dalle ore 8,00 alle ore 22,00.
2. La votazione deve essere personale, libera e segreta, avviene mediante l'apposizione di un segno sulla proposta prescelta o comunque nella parte della scheda in cui essa è contenuta.
3. Al fine di esercitare il diritto di voto l'elettore deve presentare idoneo documento in corso di validità al fine di far constatare la propria identità e la tessera elettorale. Il Presidente del seggio controlla che il nominativo dell'elettore compaia nella lista degli elettori. Una volta che l'elettore ha espresso il proprio voto, il Presidente del seggio dà atto che il cittadino ha votato.
4. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e proseguono ad esaurimento.
5. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, il seggio osserva per gli scrutini

l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.

## **ART. 22 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'Ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum.
2. Di tali operazioni è redatto verbale che viene inviato in copia al Sindaco ed ai promotori della richiesta di referendum.
3. Il referendum consultivo è valido se alla votazione ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

## **ART. 23 RECLAMI**

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'ufficio comunale per il referendum, decide quest'ultimo in pubblica adunanza prima di procedere alle altre operazioni ivi previste; a tale adunanza possono presenziare i promotori del referendum o i loro delegati.

## **ART. 24 EFFETTI DEL REFERENDUM**

1. Se il referendum è valido secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3°, il Consiglio comunale deve essere convocato entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati per prendere formalmente atto ed assumere motivate deliberazioni in materia.
2. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole sullo stesso non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

## **ART. 25 SPESE**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum e le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono a carico del bilancio comunale..

## **ART. 26 NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendari e vigenti.

## **ART. 27 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla ripubblicazione all'albo pretorio on line, successiva all'esecutività della deliberazione di approvazione.

# COMUNE DI ROCCAPALUMBA

(Provincia Reg.le di Palermo)

Paese delle Stelle

SETTORE 1

SERVIZIO N 1

UFFICIO SEGRETERIA

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 27.03.2015.

La citata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dall'08.05.2015 al 23.05.2015 ed è divenuta esecutiva in data 18.05.2015.

Il regolamento è stato ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 18.05.2015 al 01.06.2015 ed è divenuto esecutivo il 02.06.2015.

Roccapalumba li 04.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr.ssa Pecoraro Maria Cristina)

